

BGer 9C_767/2019 vom 18. Februar 2020

Bundesgericht, 2020-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_767_2019

FR: TF 9C_767/2019 du 18 février 2020

IT: TF 9C_767/2019 del 18 febbraio 2020

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2

Oggetto del contendere è l'ammontare dell' avere di previdenza acquisito da A. _____ durante il suo matrimonio con B. _____ soggetto a divisione con il suo ex marito.

E. 3

Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili al conguaglio delle pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio e a quali condizioni si può derogare alla loro divisione per metà (art. 122 CC e seg., in particolare art. 124b CC , art. 22 LFLP e seg.; per il momento determinante v. DTF 145 III 56 consid. 5 pag. 57, sentenza 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.1 e 4.2). Di principio la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice della previdenza professionale (DTF 132 V 337 consid. 2.2 pag. 341 pronunciata vigente l'art. 142 cpv. 2 vCC; oggi art. 281 cpv. 3 CPC). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 4.1

Riallacciandosi all' art. 124b cpv. 2 CC , il Tribunale cantonale ha negato che vi erano motivi gravi imputabili all'ex marito che potessero giustificare di rinunciare alla divisione per metà dell' avere previdenziale. Questa questione è di competenza del giudice del divorzio che però, nella fattispecie, non ha preso alcuna disposizione in merito. L'argomentazione della ricorrente si rivela quindi infondata. Il Tribunale cantonale ha inoltre respinto la richiesta di A. _____ di escludere dal calcolo dell' avere di previdenza da suddividere tra i due ex coniugi l'importo di fr. 91'600.- prelevato in precedenza per l'acquisto dell'abitazione primaria, in mancanza di una disposizione contraria esplicita del giudice del divorzio.

E. 4.2

La ricorrente reitera la sua richiesta di rinunciare alla divisione degli averi previdenziali per motivi gravi imputabili al comportamento del marito durante il matrimonio. Inoltre fa valere, come già davanti al Tribunale cantonale, che l'importo di fr. 91'600.- non dovrebbe andare ad aumentare il suo avere di previdenza. Nell'ambito dello scioglimento della comproprietà, ella ha già versato all'ex marito un conguaglio di fr. 27'895.-, ai quali si somma un importo di fr. 115'000.- nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale. L'importo di fr. 91'600.- si aggiungerebbe senza nessun motivo agli importi già versati. A parere della ricorrente, il calcolo dei primi giudici sarebbe quindi errato perché prende in considerazione una seconda volta l'importo di fr. 91'600.- che è già stato utilizzato per l'acquisto delle PPP n. 5691 e n. 5692. L'accordo omologato dal pretore nella sentenza di divorzio del 5 dicembre 2018 (punto 6) avrebbe del resto esplicitamente riservato che la ripartizione deve tenere conto anche dell'importo di fr. 91'600.- già prelevato. Inoltre, malgrado la restrizione di alienazione a norma della LPP iscritta al registro fondiario, l'ex marito non ha restituito all'ex moglie l'importo del 2° pilastro già prelevato quando gli è stata trasferita in un primo tempo la proprietà n. 5691 (poi attribuita all'ex moglie nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale).

E. 5.1

La richiesta espressa a titolo principale dalla ricorrente volta ad ottenere la rinuncia della divisione degli averi previdenziali per motivi gravi imputabili all'ex marito deve essere respinta. È vero che ai sensi dell'art. 124b cpv. 2 cifra 1 CC il giudice può assegnare al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiutare completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Tuttavia, questa decisione è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (DTF 137 V 440 consid. 3.1 pag. 441; v. DTF 145 III 56 consid. 5.1 e seg. pag. 57). Ora, nella memoria ricorsuale, non solo la ricorrente non contesta la competenza del giudice del divorzio, ma neppure fa valere che quest'ultimo abbia preso delle disposizioni in merito. La richiesta della ricorrente è quindi infondata.

E. 5.2

La censura della ricorrente che riguarda la contabilizzazione dell'importo di fr. 91'600.- deve ugualmente essere respinta. Il punto 6 dell'accordo omologato dal pretore nella sentenza di divorzio del 5 dicembre 2018 non può essere interpretato nel senso voluto dalla ricorrente. I conguagli di fr. 27'895.- e di fr. 115'000.- versati dalla ex moglie all'ex marito nell'ambito dello scioglimento della comproprietà e della liquidazione del regime matrimoniale erano destinati a compensare l'attribuzione esclusiva delle proprietà delle PPP n. 5691 e n. 5692 (giudizio della prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 9 aprile 2018 passato in giudicato). Né nella procedura civile di scioglimento della comproprietà, né in quella relativa alla liquidazione del regime matrimoniale vi sono indicazioni secondo le quali anche il conguaglio di previdenza sarebbe dovuto essere preso in considerazione per compensare l'assegnazione delle proprietà ad A. _____. In mancanza di una regolamentazione contraria esplicita adottata dal tribunale del divorzio, il prelievo anticipato investito in un'abitazione dev'essere pertanto aggiunto alla prestazione d'uscita e diviso (DTF 137 V 440 consid. 3.5 pag. 444, v. anche sentenze 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 5.1 e 9C_353/2012 del 25 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Anche qui la chiave di ripartizione decisa dal giudice civile sarebbe stata vincolante, ma appunto non ha

preso alcuna disposizione in materia.

Infine, la restrizione di alienazione a norma della LPP iscritta al registro fondiario invocata dalla ricorrente, che non sarebbe stata presa in debita considerazione al momento del primo trasferimento di proprietà della PPP n. 5691, non è determinante per la risoluzione del litigio. Infatti, questo bene immobiliare è stato poi - nella decisione di divorzio - attribuito all'ex moglie con una compensazione di fr. 115'000.- senza alcun riferimento al conguaglio del secondo pilastro. Ad ogni modo questa iscrizione non ha carattere costitutivo e non può essere interpretata nel senso voluto dalla ricorrente (DTF 137 V 440 consid. 3.5 pag. 444).

E. 6

Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.